

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 206

35° anno

22 luglio 1992

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, del 21 maggio 1992, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) 1
-

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

- ★ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 7

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1973/92 DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1992

che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il trattato che istituisce la Comunità economica europea prevede lo sviluppo e l'attuazione della politica comunitaria in materia di ambiente e fissa gli obiettivi e i principi che devono orientare tale politica;

considerando che a norma dell'articolo 130 R del trattato, l'azione della Comunità in materia ambientale ha in particolare l'obiettivo di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità;

considerando che l'articolo 130 R, paragrafo 4 del trattato prevede che la Comunità agisce in materia ambientale nella misura in cui gli obiettivi perseguiti possano essere meglio realizzati a livello comunitario piuttosto che a livello dei singoli Stati membri; che, fatte salve talune misure di carattere comunitario, gli Stati membri assicurano il finanziamento e l'esecuzione delle altre misure;

considerando che occorre creare uno strumento finanziario unico per l'ambiente (LIFE) il quale contribuisca allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione comunitaria in campo ambientale;

considerando che occorre definire i settori d'azione potenziali cui LIFE può apportare il suo sostegno rispettando il principio «chi inquina paga» e quello della sussidiarietà;

considerando che occorre stabilire, entro il 30 settembre di ogni anno, le azioni prioritarie per l'anno seguente da eseguire nei potenziali settori di azione;

considerando che occorre precisare le modalità degli interventi di LIFE;

considerando che occorre prevedere uno strumento la cui prima fase si concluda il 31 dicembre 1995;

considerando che un importo di ecu 400 milioni è stimato necessario per l'attuazione di detto strumento nel periodo 1991-1995; che, per il periodo 1991-1992, l'importo stimato necessario, nel contesto delle attuali prospettive finanziarie, è di ecu 140 milioni;

considerando che occorre introdurre dei meccanismi atti a modulare gli interventi comunitari in funzione delle caratteristiche delle azioni da sostenere;

considerando che occorre fissare dei metodi efficaci di sorveglianza, controllo e valutazione nonché assicurare un'informazione corretta dei potenziali beneficiari e del pubblico;

considerando che occorre istituire un comitato per assistere la Commissione nell'attuazione del presente regolamento;

considerando che occorre prevedere, alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dei primi tre anni di applicazione, un riesame da parte del Consiglio delle disposizioni di LIFE sulla base di una proposta della Commissione che deve essere presentata entro il 31 dicembre 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito uno strumento finanziario per l'ambiente, in seguito denominato LIFE.

Obiettivo generale di LIFE è di contribuire allo sviluppo e all'applicazione della legislazione e della politica comunitaria nel settore dell'ambiente, mediante il finanziamento:

- a) di azioni prioritarie in materia di ambiente nella Comunità;
- b) i) di azioni di assistenza tecnica con paesi terzi della regione mediterranea o rivieraschi del Mar Baltico;

⁽¹⁾ GU n. C 44 del 20. 2. 1991, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 267 del 14. 10. 1991, pag. 211.

⁽³⁾ GU n. C 191 del 22. 7. 1991, pag. 7.

- ii) in circostanze eccezionali, di azioni concernenti i problemi a livello regionale o mondiale dell'ambiente previsti nell'ambito delle convenzioni internazionali. Il finanziamento di tali azioni nell'ambito di LIFE sarà oggetto di una decisione specifica del Consiglio che delibera su proposta della Commissione.

L'importo massimo di risorse che potrà essere assegnato alle azioni di cui ai punti i) ed ii) è pari al 5%.

Articolo 2

1. I settori d'azione che possono fruire del sostegno finanziario della Comunità sono definiti nell'allegato.

2. Il sostegno finanziario della Comunità può essere accordato ad azioni che rivestono un interesse comunitario, che contribuiscono significativamente all'attuazione della politica comunitaria in materia di ambiente e che rispettano le condizioni di applicazione del principio «chi inquina paga».

Tale sostegno riguarda in particolare azioni preparatorie, di dimostrazione, di sensibilizzazione, di incentivazione e di assistenza tecnica.

Inoltre, per la protezione dell'habitat e della natura, il sostegno deve in particolare contribuire al cofinanziamento delle misure necessarie per mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione favorevole i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie nei siti interessati figuranti rispettivamente negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽¹⁾.

Articolo 3

Fatta salva la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 92/43/CEE:

- entro il 30 settembre di ogni anno, la Commissione stabilisce, conformemente alla procedura prevista all'articolo 13, le azioni prioritarie da attuare nell'ambito dei settori d'azione definiti nell'allegato e la relativa ripartizione delle risorse da destinare a dette azioni;
- la Commissione stabilisce, conformemente alla procedura prevista all'articolo 13, i criteri supplementari da adottare per la selezione delle azioni da finanziare.

Articolo 4

Il sostegno finanziario ha luogo secondo le forme seguenti in funzione della natura delle operazioni:

- a) cofinanziamento di azioni,
- b) abbuoni d'interesse.

⁽¹⁾ Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 5

Le azioni che fruiscono degli aiuti previsti dai fondi strutturali o da altri strumenti di bilancio comunitari non sono prese in considerazione per la concessione degli aiuti nell'ambito del sostegno finanziario previsto dal presente regolamento.

Articolo 6

La Commissione assicura la coerenza tra gli interventi effettuati nel quadro del presente regolamento e quelli effettuati attraverso i fondi strutturali o altri strumenti finanziari comunitari.

Articolo 7

1. L'applicazione di LIFE avviene per fasi. La prima fase si conclude il 31 dicembre 1995.

2. L'importo stimato necessario delle risorse finanziarie della Comunità per l'attuazione della prima fase ammontano a ecu 400 milioni, di cui ecu 140 milioni per il biennio 1991-1992 nel quadro delle prospettive finanziarie 1988-1992.

Per l'ulteriore periodo di attuazione di LIFE, l'importo rientra nel quadro finanziario comunitario in vigore.

3. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio, tenendo presenti i principi di una sana gestione finanziaria previsti all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

4. L'allegato riporta l'indicazione della percentuale delle risorse comunitarie che possono essere destinate ad ogni settore d'azione.

Articolo 8

1. Fatti salvi i casi previsti al paragrafo 2, la quota in percentuale del sostegno finanziario della Comunità è soggetta ai limiti seguenti:

- 30 % del costo per le azioni che comportano il finanziamento di investimenti generatori di entrate.

L'operatore dell'investimento deve contribuire al finanziamento almeno in misura uguale al sostegno comunitario;

- 100 % del costo per le misure destinate ad acquisire le informazioni necessarie per eseguire un'azione, nonché nel caso delle misure di assistenza tecnica applicate per iniziativa della Commissione;

- 50 % del costo per le altre azioni.

2. La quota in percentuale del sostegno finanziario della Comunità per le azioni concernenti la conservazione di

biotopi o habitat prioritari di interesse comunitario può raggiungere:

- i) in generale, un massimale del 50 % del costo delle azioni;
- ii) eccezionalmente, un massimale del 75 % del costo, purché le azioni riguardino:
 - biotopi o habitat in cui vivono specie minacciate di estinzione nella Comunità o
 - habitat che rischiano di scomparire dalla Comunità, oppure
 - popolazioni di specie minacciate di estinzione nella Comunità.

Articolo 9

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le proposte di azioni da finanziare. In caso di azioni che riguardino più di uno Stato membro, si dovranno tenere consultazioni tra la Commissione e le parti interessate prima della presentazione delle proposte.

2. La Commissione può tuttavia chiedere a persone giuridiche o fisiche con sede nella Comunità, tramite inviti a dichiarare il loro interesse pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, di presentare domande di contributo per azioni aventi un interesse particolare per la Comunità.

3. Le domande dei paesi terzi sono presentate alla Commissione dalle autorità nazionali interessate.

4. La Commissione trasmette agli Stati membri le proposte presentate nel contesto delle dichiarazioni di interesse e le domande dei paesi terzi.

5. Le azioni a titolo di LIFE sono approvate conformemente alla procedura prevista all'articolo 13 e danno luogo:

- a) ad una decisione della Commissione che approvi l'azione in questione, rivolta agli Stati membri,
- b) oppure ad un contratto o ad una convenzione che regolino i diritti e gli obblighi delle parti, conclusi con i beneficiari responsabili dell'attuazione delle suddette azioni.

6. L'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché le condizioni tecniche necessarie per l'attuazione dell'intervento sono determinati in funzione della natura e della forma dell'azione approvata e sono fissati nella decisione della Commissione o nel contratto o convenzione concluso con i beneficiari.

Articolo 10

1. Allo scopo di assicurare il successo delle azioni attuate dai beneficiari del sostegno finanziario della Comunità, la Commissione prende le misure necessarie:

— per verificare che le suddette azioni finanziate dalla Comunità vengano attuate correttamente;

— per prevenire e reprimere le irregolarità;

— per recuperare i fondi indebitamente percepiti a causa di abusi o negligenza.

2. A prescindere dai controlli eseguiti a norma dell'articolo 206 bis del trattato dalla Corte dei conti in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o con i servizi nazionali competenti e da qualsiasi controllo compiuto in virtù dell'articolo 209, lettera c) del trattato, i funzionari o agenti della Commissione possono controllare in loco, segnatamente mediante sondaggi, le azioni finanziate nel quadro di LIFE.

Prima di effettuare un controllo in loco, la Commissione ne informa il beneficiario interessato, salvo quando vi sia un sospetto fondato di frode e/o di impiego improprio.

3. Per un periodo di cinque anni dopo l'ultima liquidazione relativa ad un'azione, il beneficiario del sostegno finanziario tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione.

Articolo 11

1. La Commissione può ridurre, bloccare o reintrodurre l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione, qualora accerti un abuso o qualora risulti che all'azione è stata apportata un'importante modifica che è incompatibile con la natura o le condizioni di esecuzione della medesima ed in merito a cui non è stata richiesta la sua approvazione.

2. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora sia giustificato il versamento solo di una parte del sostegno finanziario concesso in base allo stato di esecuzione di un'azione, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro una determinata scadenza. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può azzerare il rimanente importo del sostegno finanziario e procedere al recupero dei fondi già liquidati.

3. Tutti gli importi indebitamente liquidati devono essere restituiti alla Commissione. Per gli importi non restituiti entro le scadenze stabilite possono essere addebitati i relativi interessi di mora. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo.

Articolo 12

1. La Commissione pone in atto una sorveglianza efficace dell'esecuzione delle operazioni finanziate dalla Comunità. Tale sorveglianza viene effettuata sulla base di relazioni elaborate conformemente alle procedure concordate tra la

Commissione e il beneficiario e sulla base di controlli mediante sondaggi.

2. Nell'ambito di ciascuna azione pluriennale, il beneficiario presenta alla Commissione relazioni sullo stato d'avanzamento dell'azione nel semestre successivo alla fine di ciascuna annata completa di esecuzione. Inoltre, entro sei mesi dal completamento dell'azione è inviata alla Commissione una relazione finale. Per tutte le azioni di durata inferiore ai due anni, il beneficiario presenta una relazione alla Commissione entro sei mesi dal relativo completamento. La Commissione decide in merito alla forma ed al contenuto di tali relazioni.

3. Sulla base delle procedure e delle relazioni di sorveglianza di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione, se necessario, rettifica l'entità o le condizioni per la concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché lo scadenziario dei versamenti.

4. L'elenco delle azioni finanziate nel quadro dello strumento viene pubblicato annualmente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Ogni due anni la Commissione, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 13, presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda l'esecuzione di LIFE e in particolare l'impiego degli stanziamenti.

Articolo 13

La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di un mese a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 14

Entro il 31 dicembre 1994, la Commissione sottopone una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sullo stato di applicazione del presente regolamento e formula proposte su eventuali modifiche da apportare in vista del proseguimento dell'azione oltre la prima fase.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, decide dell'attuazione della seconda fase a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Articolo 15

Il presente regolamento lascia impregiudicato il proseguimento delle azioni decise e divenute applicabili prima della sua entrata in vigore in base ai regolamenti di cui all'articolo 16.

Articolo 16

I regolamenti (CEE) n. 563/91 (MEDSPA)⁽¹⁾, (CEE) n. 3907/91 (ACNAT)⁽²⁾ e (CEE) n. 3908/91 (NORSPA)⁽³⁾ sono abrogati.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. L 63 del 9. 3. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1991, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1991, pag. 28.

ALLEGATO

SETTORI D'AZIONE CONTEMPLATI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 E RIPARTIZIONE
INDICATIVA DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4

Settori d'azione	Ripartizione indicativa delle risorse
A. AZIONI NELLA COMUNITÀ	
1. Promozione dello sviluppo sostenibile e della qualità dell'ambiente Azioni intese: — a mettere a punto e sviluppare nuove tecniche e metodi di misurazione e di sorveglianza della qualità dell'ambiente; — a mettere a punto e sviluppare nuove tecnologie pulite, ossia poco o per nulla inquinanti e tali da consumare meno risorse naturali; — a mettere a punto e sviluppare tecniche di raccolta, stoccaggio, riciclaggio ed eliminazione dei rifiuti, segnatamente i rifiuti tossici e pericolosi, nonché le acque reflue; — a mettere a punto e sviluppare tecniche di individuazione e di ripristino dei siti contaminati da rifiuti pericolosi e/o sostanze pericolose; — a mettere a punto e sviluppare modelli intesi all'integrazione dell'ambiente nella gestione del territorio nonché nelle attività socioeconomiche; — a ridurre gli scarichi negli ambienti acquatici di sostanze inquinanti, persistenti, tossiche e suscettibili di dare adito a bioaccumulazione e di sostanze nutritive; — a migliorare la qualità della vita nell'ambiente urbano, sia nelle zone centrali che in quelle periferiche.	40 %
2. Tutela degli habitat e della natura Azioni intese: — in applicazione della direttiva 79/409/CEE ⁽¹⁾, alla salvaguardia o al ripristino di biotopi che accolgono specie in pericolo o di habitat, gravemente minacciati e che rivestono un'importanza particolare per la Comunità, oppure all'attuazione delle misure di conservazione o di ristabilimento di specie in pericolo; — alla salvaguardia o al ripristino dei tipi di habitat naturali d'interesse comunitario e delle specie animali e vegetali d'interesse comunitario che figurano nell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma; — a proteggere il suolo minacciato o degradato da incendi, processi di desertificazione, erosione costiera o scomparsa del cordone di dune; — a promuovere la salvaguardia della natura marina; — a proteggere e salvaguardare le zone di acque dolci sotterranee e di superficie.	45 %
3. Strutture amministrative e servizi per l'ambiente Azioni intese: — a stimolare una maggiore cooperazione tra le amministrazioni degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la gestione di problemi ambientali transfrontalieri e globali; — ad attrezzare, ammodernare o sviluppare reti di sorveglianza, nell'ottica di un rafforzamento della normativa ambientale.	5 %

Settore d'azione	Ripartizione indicativa delle risorse
4. Educazione, formazione e informazione Azioni intese: — a favorire la formazione ambientale nei vari ambienti amministrativi e professionali; — a promuovere l'educazione ambientale segnatamente col facilitare l'accesso all'informazione, agli scambi di esperienze, alla formazione e alla ricerca pedagogica; — a favorire una migliore comprensione dei problemi con una conseguente incentivazione di modelli comportamentali coerenti con gli obiettivi ambientali; — a garantire la divulgazione delle conoscenze in materia di corretta gestione dell'ambiente.	5 %
B. AZIONI AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNITARIO Azioni intese: — a favorire la creazione delle strutture amministrative necessarie nel settore dell'ambiente; — a garantire l'assistenza tecnica necessaria per predisporre politiche e programmi d'azione in materia di ambiente; — a favorire il trasferimento di tecnologie appropriate favorevoli all'ambiente ed a promuovere lo sviluppo sostenibile; — a fornire un'assistenza a paesi terzi che debbono affrontare situazioni di emergenza ecologica.	5 %

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/244/CEE (GU n. L 115 dell' 8. 5. 1991, pag. 41).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1992

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato;

considerando che il programma d'azione comunitario in materia ambientale (1987-1992) ⁽⁴⁾ prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e delle risorse naturali;

considerando che la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;

considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione;

considerando che, tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, è necessario definirli come prioritari per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione;

considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno Stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenziario definito;

considerando che tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽⁵⁾, dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente;

considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti;

considerando che i siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione vengono proposti dagli Stati

⁽¹⁾ GU n. C 247 del 21. 9. 1988, pag. 3 e
GU n. C 195 del 3. 8. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 75 del 20. 3. 1991, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. C 31 del 6. 2. 1991, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/244/CEE (GU n. L 115 dell'8. 5. 1991, pag. 41).

membri; che si deve tuttavia prevedere una procedura che consenta in casi eccezionali la designazione di un sito non proposto da uno Stato membro che la Comunità consideri essenziale per il mantenimento di un tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di una specie prioritaria;

considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata;

considerando che l'adozione di misure intese a favorire la conservazione di habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario è responsabilità comune di tutti gli Stati membri; che tali misure possono tuttavia costituire un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri poiché, da un lato, tali habitat e specie non sono distribuiti uniformemente nella Comunità e dall'altro, nel caso specifico della conservazione della natura, il principio «chi inquina paga» è di applicazione limitata;

considerando che pertanto si è convenuto che in questo caso eccezionale debba essere previsto un contributo mediante cofinanziamento comunitario entro i limiti delle risorse disponibili in base alle decisioni della Comunità;

considerando che occorre incoraggiare, nelle politiche di riassetto del territorio e di sviluppo, la gestione degli elementi del paesaggio aventi un'importanza fondamentale per la flora e la fauna selvatiche;

considerando che occorre garantire la realizzazione di un sistema di verifica dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di cui alla presente direttiva;

considerando che a complemento della direttiva 79/409/CEE è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora; che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni;

considerando che, per garantire il controllo dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrà periodicamente preparare una relazione di sintesi, basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva;

considerando che il miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per attuare la presente direttiva e che occorre di conseguenza incoraggiare la ricerca e i lavori scientifici necessari a tal fine;

considerando che il progresso tecnico e scientifico richiede di poter adattare gli allegati; che occorre prevedere una procedura di modifica degli allegati da parte del Consiglio;

considerando che dovrà essere creato un comitato di regolamentazione per assistere la Commissione nell'attuazione

della presente direttiva, in particolare nella presa di decisione sul cofinanziamento comunitario;

considerando che occorre prevedere misure complementari per regolamentare la reintroduzione di talune specie di fauna e di flora indigene, nonché l'eventuale introduzione di specie non indigene;

considerando che l'istruzione e l'informazione generale relative agli obiettivi della presente direttiva sono indispensabili per garantirne l'efficace attuazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Definizioni

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per

- a) *Conservazione*: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).
- b) *Habitat naturali*: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.
- c) *Habitat naturali di interesse comunitario*: gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2:
 - i) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale;
ovvero
 - ii) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;
ovvero
 - iii) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronica e mediterranea.

Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'allegato I.

- d) *Tipi di habitat naturali prioritari*: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'allegato I.
- e) *Stato di conservazione di un habitat naturale*: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat natu-

rale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2.

Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e
- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).

f) *Habitat di una specie*: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

g) *Specie di interesse comunitario*: le specie che nel territorio di cui all'articolo 2:

- i) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure
- ii) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure
- iii) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure
- iv) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.

Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.

h) *Specie prioritarie*: le specie di cui alla lettera g), punto i), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*) nell'allegato II.

i) *Stato di conservazione di una specie*: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e

l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2;

Lo «stato di conservazione» è considerato «soddisfacente» quando

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,
- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e
- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

j) *Sito*: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata.

k) *Sito di importanza comunitaria*: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

l) *Zona speciale di conservazione*: un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

m) *Esemplare*: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento.

n) *Il comitato*: il comitato stabilito a norma dell'articolo 20.

Articolo 2

1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie

Articolo 3

1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete «Natura 2000» comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di Natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.

Articolo 4

1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano

ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11.

L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2) e nell'ambito di ognuna delle cinque regioni biogeografiche di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii) e dell'insieme del territorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.

Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritari rappresentano oltre il 5 % del territorio nazionale, possono, d'accordo con la Commissione, chiedere che i criteri elencati nell'allegato III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile per la selezione dell'insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro territorio.

L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

3. L'elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della presente direttiva.

4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 5

1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l'assenza da un elenco nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati da ambo le parti.

2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la controversia non è stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria.

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito.

4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio, il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito

e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Articolo 7

Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.

Articolo 8

1. Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione, in cui si riscontrano tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se del caso, trasmettono alla Commissione le stime del cofinanziamento comunitario che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. D'accordo con lo Stato membro interessato, la Commissione individua, per i siti di importanza comunitaria per i quali è richiesto il cofinanziamento, le misure essenziali per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie nel sito in questione, nonché il costo totale di dette misure.

3. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, valuta il finanziamento, compreso il cofinanziamento comunitario, necessario per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, tenendo conto, tra l'altro, della concentrazione nel territorio dello Stato membro di habitat naturali prioritari e/o di specie prioritarie e degli oneri che le misure comportano per ciascuno Stato membro.

4. Alla luce della valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione, seguendo la procedura enunciata all'articolo 21 e tenendo conto delle fonti di finanziamento disponibili in base agli strumenti comunitari pertinenti, adotta un quadro di azioni elencate per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono un cofinanziamento nel caso di siti designati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4.

5. Le misure che per mancanza di risorse non sono state incluse nel quadro di azioni nonché quelle che, pur essendovi incluse, non hanno ottenuto i cofinanziamenti necessari o sono state cofinanziate solo parzialmente, sono riprese in considerazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 nell'ambito del riesame biennale del quadro di azioni e possono essere rinviate dagli Stati membri in attesa di tale riesame. Il riesame tiene conto, laddove opportuno, della nuova situazione del sito in questione.

6. Nelle zone in cui le misure dipendenti dal cofinanziamento sono rinviate, gli Stati membri si astengono dall'adottare nuove misure che potrebbero comportare un deterioramento delle zone stesse.

Articolo 9

La Commissione, operando secondo la procedura di cui all'articolo 21, effettua una valutazione periodica del contributo di Natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale contesto, può essere preso in considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall'articolo 11 lo giustifichi.

Articolo 10

Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali

per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

Articolo 11

Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.

Tutela delle specie

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

- a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
- c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
- d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:

- a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;
- b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.

Articolo 14

1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:

- prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,
- il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni,
- la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,
- l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,
- l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,
- la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,
- l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurre il prelievo nell'ambiente naturale,
- la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

Articolo 15

Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a),

qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:

- a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a);
- b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b).

Articolo 16

1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

- a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
- b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
- e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa il comitato.

3. Le informazioni dovranno indicare:

- a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;

- b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;
- d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;
- e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

di cui all'articolo 2 e dell'obbligo enunciato all'articolo 11. Essi procedono ad uno scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento della ricerca attuata nell'ambito degli Stati membri e della Comunità.

2. Particolare attenzione sarà annessa alle attività scientifiche necessarie per l'attuazione degli articoli 4 e 10 e verrà incentivata la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri in materia di ricerca.

Procedure di modifica degli allegati

Informazione

Articolo 17

1. Ogni sei anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'articolo 23, gli Stati membri elaborano una relazione sull'attuazione delle disposizioni adottate nell'ambito della presente direttiva. Tale relazione comprende segnatamente informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché la valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II e i principali risultati della sorveglianza di cui all'articolo 11. Tale relazione, conforme al modello di relazione elaborato dal comitato, viene trasmessa alla Commissione e resa nota al pubblico.

2. La Commissione elabora una relazione globale basata sulle relazioni di cui al paragrafo 1. Tale relazione comprende un'adeguata valutazione dei progressi ottenuti e segnatamente del contributo di Natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3. La parte del progetto di relazione riguardante le informazioni fornite da uno Stato membro viene inviata, per verifica, alle autorità dello Stato membro in questione. Il testo finale della relazione, dopo essere stato sottoposto al comitato, viene pubblicato a cura della Commissione, al massimo entro due anni dal momento in cui le relazioni di cui al paragrafo 1 sono pervenute e viene trasmesso agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

3. Gli Stati membri possono indicare le zone designate ai sensi della presente direttiva mediante i tabelloni comunitari predisposti a tale scopo dal comitato.

Ricerca

Articolo 18

1. Gli Stati membri e la Commissione promuovono la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini degli obiettivi

Articolo 19

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l'allegato IV sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

Comitato

Articolo 20

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Articolo 21

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

2. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle

misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Disposizioni complementari

Articolo 22

Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri:

- a) esaminano l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio di cui all'allegato IV, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione, sempreché, da un'indagine condotta anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri o altrove, risulti che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente, e purché tale reintroduzione sia preceduta da un'adeguata consultazione del pubblico interessato;
- b) controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al comitato per informazione;
- c) promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvati-

che e di conservare il loro habitat nonché gli habitat naturali.

Disposizioni finali

Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

ALLEGATO I

TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Interpretazione

Codice: Il presente allegato fa riferimento alla classificazione gerarchica degli habitat effettuata nell'ambito del programma CORINE ⁽¹⁾ (CORINE BIOTOPES PROJECT). La maggior parte dei tipi di habitat naturali menzionato è associata al codice CORINE corrispondente figurante nel documento intitolato «Technical Handbook», volume 1, pagg. 73-109, CORINE/BIOTOPE/89-2.2, 19 maggio 1988, parzialmente aggiornato in data 14 febbraio 1989.

Il segno « x » che combina più codici indica tipi di habitat che si trovano associati. Ad esempio, 35.2 x 64.1 — Prati aperti di *Corynephorus* e *Agrostis* (35.2), delle dune continentali (64.1).

Il segno « * » significa: tipi di habitat prioritari.

HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONI ALOFITICHE

Acque marine e ambienti a marea

- | | |
|-------|---|
| 11.25 | Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina |
| 11.34 | *Erbari di posidonie |
| 13.2 | Estuari |
| 14 | Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea |
| 21 | *Lagune |
| — | Grandi cale e baie poco profonde |
| — | Scogliere |
| — | Colonne marine causate da emissioni di gas in acque poco profonde |

Scogliere marittime e spiagge ghiaiose

- | | |
|-------|--|
| 17.2 | Vegetazione annua delle linee di deposito marine |
| 17.3 | Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi |
| 18.21 | Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche |
| 18.22 | Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con <i>Limonio</i> spp., endemico) |
| 18.23 | Scogliere con vegetazione delle coste macaronesiche (flora endemica di tali coste) |

Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali

- | | |
|-------|---|
| 15.11 | Vegetazione annua pioniera di <i>Salicornia</i> e altre delle zone fangose e sabbiose |
| 15.12 | Prati di <i>Spartina</i> (<i>Spartinion</i>) |
| 15.13 | Pascoli inondati atlantici (<i>Glauco-Puccinellietalia</i>) |
| 15.14 | *Pascoli inondati continentali (<i>Puccinellietalia distantis</i>) |

Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici

- | | |
|-------|--|
| 15.15 | Pascoli inondati mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>) |
| 15.16 | Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche (<i>Arthrocnemetalia fruticosae</i>) |
| 15.17 | Perticaie alonitrofile iberiche (<i>Pegano Salsoletea</i>) |

Steppe continentali alofile e gissofile

- | | |
|-------|--|
| 15.18 | *Steppe salate (<i>Limonetalia</i>) |
| 15.19 | *Steppe gessose (<i>Gypsophiletalia</i>) |

(¹) CORINE: Decisione 85/338/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985.

DUNE MARITTIME E CONTINENTALI

Dune marittime delle rive atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico

- 16.211 Dune mobili embrionali
- 16.212 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)
- 16.221 — 16.227 *Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie):
- 16.221 *Galio-Koelerion albescentis*
- 16.222 *Euphorbio-Helichrysion*
- 16.223 *Crucianellion maritimae*
- 16.224 *Euphorbia terracina*
- 16.225 *Mesobromion*
- 16.226 *Trifolio-Geranietaea sanguinei*, *Galio maritimi-Geranium sanguinei*
- 16.227 *Thero-Airion*, *Botrychio-Polygaletum*, *Tuberarion guttatae*
- 16.23 *Dune fisse decalcificate con presenza di *Empetrum nigrum*
- 16.24 *Dune fisse decalcificate euatlantiche (*Calluno-Ulicetea*)
- 16.25 Dune con presenza di *Hyppophae rhamnoides*
- 16.26 Dune con presenza di *Salix arenaria*
- 16.29 Dune boschive del litorale atlantico
- 16.31 — 16.35 Depressioni umide interdunari
- 1.A Machair (*machair presenti in Irlanda)

Dune marittime delle coste mediterranee

- 16.223 Dune fisse del litorale di *Crucianellion maritimae*
- 16.224 Dune con presenza di *Euphorbia terracina*
- 16.228 Prati dunali di *Malcolmietalia*
- 16.229 Prati dunali di *Brachypodietalia* e vegetazione annua
- 16.27 *Perticaia costiera di ginepri (*Juniperus* spp.)
- 16.28 Dune con vegetazione di sclerofille (*Cisto-Lavanduletalia*)
- 16.29 x 42.8 *Foreste dunari di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

Dune continentali, antiche e decalcificate

- 64.1 x 31.223 con lande psammofile di *Calluna* e *Genista*
- 64.1 x 31.227 con lande psammofile di *Calluna* e *Empetrum nigrum*
- 64.1 x 35.2 con prati aperti di *Corynephorus* e *Agrostis* delle dune continentali

HABITAT D'ACQUA DOLCE

Acque stagnanti

- 22.11 x 22.31 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure atlantiche e sabbiose con vegetazione anfibia di *Lobelia*, *Littorella* e *Isoetes*
- 22.11 x 22.34 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose del Mediterraneo occidentale con *Isoetes*
- 22.12 x (22.31 e 22.32) Acque oligotrofe dell'Europa centrale e perialpina con vegetazione di *Littorella* o di *Isoetes* o vegetazione annua delle rive riemerse (*Nanocyperetalia*)
- 22.12 x 22.44 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di chara
- 22.13 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo *Magnopotamion* o *Hydrocharition*
- 22.14 Laghi distrofici
- 22.34 *Stagni temporanei mediterranei
- *Turloughs (Irlanda)

Acque correnti

Tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative

- 24.221 e 24.222 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia erbacea
- 24.223 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di *Myricaria germanica*
- 24.224 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di *Salix elaeagnos*

24.225	Fiumi mediterranei a flusso permanente con <i>Glaucium flavum</i>
24.4	Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure
24.52	<i>Chenopodietum rubri</i> dei fiumi submontani
24.53	Fiumi mediterranei a flusso permanente: <i>Paspalo-Agrostidion</i> e filari ripari di <i>Salix</i> e di <i>Populus alba</i>
—	Fiumi mediterranei a flusso intermittente

LANDE E PERTICAIE TEMPERATE

31.11	Lande umide atlantiche settentrionali di <i>Erica tetralix</i>
31.12	*Lande umide atlantiche meridionali di <i>Erica ciliaris</i> ed <i>Erica tetralix</i>
31.2	*Lande secche (tutti i sottotipi)
31.234	*Lande secche costiere di <i>Erica vagans</i> e di <i>Ulex maritimus</i>
31.3	*Lande secche macaronesiche endemiche
31.4	Lande alpine e subalpine
31.5	*Perticaie di <i>Pinus mugo</i> e di <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhodoretum hirsuti</i>)
31.622	Perticaie di salici subartici
31.7	Lande oro-mediterranee endemiche di ginestre spinose

PERTICAIE SCLEROFILLE (MATORRAL)

Submediterranee e temperate

31.82	Formazioni stabili di <i>Buxus sempervirens</i> sui pendii rocciosi calcarei (<i>Berberidion p.</i>)
31.842	Formazioni montane di <i>Genista purgans</i>
31.88	Formazioni di <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcarei
31.89	*Formazioni di <i>Cistus palhinhae</i> su lande marittime (<i>Juniper-Cistetum palhinhae</i>)

Matorral arborescenti mediterranei

32.131 — 32.135	Formazioni di ginepri
32.17	*Matorral di <i>Zyziphus</i>
32.18	*Matorral di <i>Laurus nobilis</i>

Perticaie termo-mediterranee e pre-steppe

32.216	Boscoceduo di allori
32.217	Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere
32.22 — 32.26	Tutti i tipi

Phrygane

33.1	Phrygane di <i>Astragalo-Plantaginetum subulatae</i>
33.3	Phrygane di <i>Sarcopoterium spinosum</i>
33.4	Formazioni cretesi (<i>Euphorbieto-Verbascion</i>)

FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

Terreni erbosi naturali

34.11	*Terreni erbosi calcarei carsici (<i>Alysso-Sedion albi</i>)
34.12	*Terreni erbosi di sabbie xerofitiche (<i>Koelerion glaucae</i>)
34.2	Terreni erbosi calaminari
36.314	Terreni erbosi silicei di <i>Festuca eskia</i> dei Pirenei
36.32	Terreni erbosi boreo-alpini silicei
36.36	Terreni erbosi silicei iberici di <i>Festuca indigesta</i>
36.41 — 36.45	Terreni erbosi calcarei alpini
36.5	Terreni erbosi orofili macaronesici

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli

- 34.31 — 34.34 Su substrato calcareo (*Festuco Brometalia*)
(*stupenda fioritura di orchidee)
- 34.5 *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (*Thero-Brachypodietea*)
- 35.1 *Formazioni erbose di *Nardo*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane
(e delle zone submontane dell'Europa continentale)

Foreste sclerofile utilizzate come terreni di pascolo («dehesas»)

- 32.11 di *Quercus suber* e/o *Quercus ilex*

Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte

- 37.31 Praterie in cui è presente la Molin su terreni calcarei e argillosi (*Eu-Molinion*)
- 37.4 Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (*Molinion-Holoschoenion*)
- 37.7 e 37.8 Praterie di megaphorbiae eutrofiche
- Praterie inondabili di *Cnidion venosae*

Terreni erbosi mesofili

- 38.2 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 38.3 Praterie montane da fieno (tipo britannico con *Geranium sylvaticum*)

TORBIERE ALTE E TORBIERE BASSE**Torbiere acide di sfagni**

- 51.1 *Torbiere alte attive
- 51.2 Torbiere alte degradate (ancora suscettibili di rigenerazione naturale)
- 52.1 e 52.2 Torbiere di copertura (*torbiere attive soltanto)
- 54.5 Torbiere di transizione e instabili
- 54.6 Depressioni su substrati torbosi (*Rhynchosporion*)

Paludi basse calcaree

- 53.3 *Paludi calcaree di *Cladium mariscus* e di *Carex davalliana*
- 54.12 *Sorgenti pietrificanti con formazione di tufo (*Cratoneurion*)
- 54.2 Torbiere basse alcaline
- 54.3 *Formazioni pioniere alpine di *Caricion bicoloris-atrofuscae*

HABITAT ROCCIOSI E GROTTA**Ghiaioni rocciosi**

- 61.1 Ghiaioni silicei
- 61.2 Ghiaioni eutrici
- 61.3 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili delle Alpi
- 61.4 Ghiaioni balcanici
- 61.5 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei
- 61.6 *Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei

Vegetazione casmofitica dei pendii rocciosi

- 62.1 e 62.1A Sottotipi calcarei
- 62.2 Sottotipi silicicoli
- 62.3 Prati pionieri su cime rocciose
- 62.4 *Pavimenti calcarei

Altri habitat rocciosi

- 65 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
- Campi di lava e cavità naturali

- Grotte marine sommerse o semisommerse
- Ghiacciai permanenti

FORESTE

Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario

Foreste dell'Europa temperata

- 41.11 Faggeti di *Luzulo-Fagetum*
- 41.12 Faggeti con *Ilex* e *Taxus* e con una ricca presenza di epifite (*Ilici-Fagion*)
- 41.13 Faggeti di *Asperulo-Fagetum*
- 41.15 Faggeti subalpini con *Aceri* e *Rumex arifolius*
- 41.16 Faggeti calcicoli (*Cephalenthero-Fagion*)
- 41.24 Querceti di *Stellario-Carpinetum*
- 41.26 Querceti di *Galio-Carpinetum*
- 41.4 *Foreste di valloni di *Tilio-Acerion*
- 41.51 Vecchi querceti acidofili con *Quercus robur* delle pianure sabbiose
- 41.53 Vecchi querceti con *Ilex* e *Blechnum* delle isole britanniche
- 41.86 Frassineti di *Fraxinus angustifolia*
- 42.51 *Foreste caledoniane
- 44.A1 — 44.A4 *Torbiere boscosi
- 44.3 *Foreste alluvionali residue di *Alnion glutinoso-incanae*
- 44.4 Boschi misti di quercia, olmo e frassino di grandi fiumi

Foreste mediterranee caducifoglie

- 41.181 *Faggeti degli Appennini di *Taxus* e di *Ilex*
- 41.184 *Faggeti degli Appennini *Abies alba* e faggeti di *Abies nebrodensis*
- 41.6 Querceti galiziano-portoghesi di *Quercus robur* e *Quercus pyrenaica*
- 41.77 Querceti di *Quercus faginea* (Penisola iberica)
- 41.85 Querceti di *Quercus trojana* (Italia, Grecia)
- 41.9 Castagneti
- 41.1A x 42.17 Faggeti ellenici con *Abies borisii-regis*
- 41.1B Faggeti con *Quercus frainetto*
- 42.A1 Cipressi (*Acero-Cupression*)
- 44.17 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
- 44.52 Formazioni riparie di fiumi mediterranei a flusso intermittente di *Rhododendron ponticum*, *Salix* e altri
- 44.7 Boschi di platano orientale (*Platanion orientalis*)
- 44.8 Foreste riparie a galleria termomediterranee (*Nerio-Tamariceteae*) e della penisola iberica sud-occidentale (*Securinegion tinctoriae*)

Foreste sclerofille mediterranee

- 41.7C Foreste cretesi di *Quercus brachyphylla*
- 45.1 Foreste di *Olea* e *Ceratonia*
- 45.2 Foreste di *Quercus suber*
- 45.3 Foreste di *Quercus ilex*
- 45.5 Foreste di *Quercus macrolepis*
- 45.61 — 45.63 *Laurisylves macaronesiche (*Laurus*, *Ocotea*)
- 45.7 *Palmeti di *Phoenix* (Creta)
- 45.8 Foreste di *Ilex aquifolium*

Foreste di conifere alpine e subalpine

- 42.21 — 42.23 Foreste acidofile (*Vaccinio-Picetea*)
- 42.31 e 42.32 Foreste di larici e *Pinus cembra* delle Alpi
- 42.4 Foreste di *Pinus uncinata* (*su substrato gessoso o calcareo)

Foreste di conifere mediterranee di montagna

- 42.14 *Abetaie appenniniche di *Abies alba* e di *Picea excelsa*
42.19 Abetaie di *Abies pinsapo*
42.61 — 42.66 *Pinete mediterranee di pini neri endemici
42.8 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, compresi il *Pinus mugo* e il *Pinus leucodermis*
42.9 Pinete macaronesiche (endemiche)
42.A2 — 42.A5 *Foreste mediterranee endemiche di *Juniperus* spp.
e 42.A8
42.A6 *Foreste di *Tetraclinis articulata* (Andalusia)
42.A71 — 42.A73 *Foreste di *Taxus baccata*
-

ALLEGATO II

SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE
LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Interpretazione

a) L'allegato II è complementare dell'allegato I per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione.

b) Le specie riportate nel presente allegato sono indicate:

— con il nome della specie o della sottospecie

— o con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon.

L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere.

c) *Simboli*

L'asterisco «*» davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria.

La maggior parte delle specie incluse nel presente allegato sono riprese nell'allegato IV.

Quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa né all'allegato IV né all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato IV ma figura all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (V).

a) **ANIMALI**

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersi

Myotis bechsteini

Myotis blythi

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

RODENTIA

Sciuridae

Spermophilus citellus

Castoridae

Castor fiber

Microtidae

Microtus cabreræ

**Microtus oeconomus arenicola*

CARNIVORA*Canidae*

- **Canis lupus* (Popolazioni spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39° parallelo)

Ursidae

- **Ursus arctos*

Mustelidae

- Lutra lutra*
- Mustela lutreola*

Felidae

- Lynx lynx*
- **Lynx pardina*

Phocidae

- Halichoerus grypus* (V)
- **Monachus monachus*
- Phoca vitulina* (V)

ARTIODACTYLA*Cervidae*

- **Cervus elaphus corsicanus*

Bovidae

- Capra aegagrus* (Popolazioni naturali)
- **Capra pyrenaica pyrenaica*
- Ovis ammon musimon* (Popolazioni naturali — Corsica e Sardegna)
- Rupicapra rupicapra balcanica*
- **Rupicapra ornata*

CETACEA

- Tursiops truncatus*
- Phocoena phocoena*

RETTILI**TESTUDINATA***Testudinidae*

- Testudo hermanni*
- Testudo graeca*
- Testudo marginata*

Cheloniidae

- **Caretta caretta*

Emydidae

- Emys orbicularis*
- Mauremys caspica*
- Mauremys leprosa*

SAURIA*Lacertidae*

- Lacerta monticola*
- Lacerta schreiberi*
- Gallotia galloti insulanagae*
- **Gallotia simonyi*
- Podarcis lilfordi*
- Podarcis pityusensis*

Scincidae

- Chalcides occidentalis*

Gekkonidae

- Phyllodactylus europaeus*

OPHIDIA*Colubridae*

- Elaphe quatuorlineata*
- Elaphe situla*

Viperidae

- **Vipera schweizeri*
- Vipera ursinii*

ANFIBI**CAUDATA***Salamandridae*

- Chioglossa lusitanica*
- Mertensiella luschani*
- **Salamandra salamandra aurorae*
- Salamandrina terdigitata*
- Triturus cristatus*

Proteidae

- Proteus anguinus*

Plethodontidae

- Speleomantes ambrosii*
- Speleomantes flavus*
- Speleomantes genei*
- Speleomantes imperialis*
- Speleomantes supramontes*

ANURA*Discoglossidae*

- Bombina bombina*
- Bombina variegata*
- Discoglossus jeanneae*
- Discoglossus montalentii*
- Discoglossus sardus*
- **Alytes muletensis*

Ranidae

- Rana latastei*

Pelobatidae

- **Pelobates fuscus insubricus*

PESCI**PETROMYZONIFORMES***Petromyzonidae*

- Eudontomyzon* spp. (o)
- Lampetra fluviatilis* (V)
- Lampetra planeri* (o)
- Lethenteron zanandrai* (V)
- Petromyzon marinus* (o)

ACIPENSERIFORMES*Acipenseridae*

- **Acipenser naccarii*
- **Acipenser sturio*

ATHERINIFORMES*Cyprinodontidae*

- Aphanius iberus* (o)
- Aphanius fasciatus* (o)
- **Valencia hispanica*

SALMONIFORMES*Salmonidae*

- Hucho hucho* (Popolazioni naturali) (V)
- Salmo salar* (tranne nelle acque marine) (V)
- Salmo marmoradus* (o)
- Salmo macrostigma* (o)

Coregonidae

**Coregonus oxyrhynchus* (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Alburnus vulturius (o)
Alburnus albidus (o)
Anaecypris hispanica
Aspius aspius (o)
Barbus plebejus (V)
Barbus meridionalis (V)
Barbus capito (V)
Barbus comiza (V)
Chalcalburnus chalcoides (o)
Chondrostoma soetta (o)
Chondrostoma polylepis (o)
Chondrostoma genei (o)
Chondrostoma lusitanicum (o)
Chondrostoma toxostoma (o)
Gobio albipinnatus (o)
Gobio uranoscopus (o)
Iberocypris palaciosi (o)
**Ladigesocypris ghigii* (o)
Leuciscus lucomonis (o)
Leuciscus souffia (o)
Phoxinellus spp. (o)
Rutilus pigus (o)
Rutilus rubilio (o)
Rutilus arcasii (o)
Rutilus macrolepidotus (o)
Rutilus lemmingii (o)
Rutilus friesii meidingeri (o)
Rutilus alburnoides (o)
Rhodeus sericeus amarus (o)
Scardinius graecus (o)

Cobitidae

Cobitis conspersa (o)
Cobitis larvata (o)
Cobitis trichonica (o)
Cobitis taenia (o)
Misgurnis fossilis (o)
Sabanejewia aurata (o)

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus schraetzer (V)
Zingel spp. [(o) tranne *Zingelasper* e *Zingel zingel* (V)]

Gobiidae

Pomatoschistus canestrini (o)
Padogobius pañizzai (o)
Padogobius nigricans (o)

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp. (V)

SCORPAENIFORMES

Cottidae

Cottus ferruginosus (o)
Cottus petiti (o)
Cottus gobio (o)

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis (V)

INVERTEBRATI

ARTROPODI

CRUSTACEA

Decapoda

Austropotamobius pallipes (V)

INSECTA

Coleoptera

Buprestis splendens
*Carabus olympiae
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Limoniscus violaceus (o)
Lucanus cervus (o)
Morimus funereus (o)
*Osmoderma eremita
*Rosalia alpina

Lepidoptera

*Callimorpha quadripunctata (o)
Coenonympha oedippus
Erebia calcaria
Erebia christi
Eriogaster catax
Euphydryas aurinia (o)
Graellsia isabellae (V)
Hypodryas maturna
Lycaena dispar
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanagria arge
Papilio hospiton
Plebicula golgus

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Coenagrion hylas (o)
Coenagrion mercuriale (o)
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhina pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii

Orthoptera

Baetica ustulata

MOLLUSCHI

GASTROPODA

Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Helix subplicata

Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Vertigo angustior (o)
Vertigo genesii (o)
Vertigo geyeri (o)
Vertigo moulinsiana (o)

BIVALVIA*Unionoida*

Margaritifera margaritifera (V)
Unio crassus

b) PIANTE**PTERIDOPHYTA****ASPLENIACEAE**

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

BLECHNACEAE

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

Culcita macrocarpa C. Presl

DRYOPTERIDACEAE

*Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

Isoetes boryana Durieu
Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

Marsilea batardae Launert
Marsilea quadrifolia L.
Marsilea strigosa Willd.

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium simplex Hitchc.
Ophioglossum polyphyllum A. Braun

GYMNOSPERMAE**PINACEAE**

*Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE**ALISMATACEAE**

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

Leucojum nicaeense Ard.
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley
Narcissus calcicola Mendonça
Narcissus cyclamineus DC.
Narcissus fernandesii G. Pedro
Narcissus humilis (Cav.) Traub

- **Narcissus nevadensis* Pugsley
- Narcissus pseudonarcissus* L.
 - subsp. *nobilis* (Haw.) A. Fernandes
- Narcissus scaberulus* Henriq.
- Narcissus triandrus* (Salisb.) D. A. Webb
 - subsp. *capax* (Salisb.) D. A. Webb.
- Narcissus viridiflorus* Schousboe

BORAGINACEAE

- **Anchusa crispa* Viv.
- **Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes
- Myosotis lusitanica* Schuster
- Myosotis rehsteineri* Wartm.
- Myosotis retusifolia* R. Afonso
- Omphalodes kuzinskyana* Willk.
- **Omphalodes littoralis* Lehm.
- Solenanthus albanicus* (Degen & al.) Degen & Baldacci
- **Symphytum cycladense* Pawl.

CAMPANULACEAE

- Asyneuma giganteum* (Boiss.) Bornm.
- **Campanula sabatia* De Not.
- Jasione crispa* (Pourret) Samp.
 - subsp. *serpentinica* Pinto da Silva
- Jasione lusitanica* A. DC.

CARYOPHYLLACEAE

- **Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter
- Arenaria provincialis* Chater & Halliday
- Dianthus cintranus* Boiss. & Reuter
 - subsp. *cintranus* Boiss. & Reuter
- Dianthus marizii* (Samp.) Samp.
- Dianthus rupicola* Biv.
- **Gypsophila papillosa* P. Porta
- Herniaria algarvica* Chaudri
- Herniaria berlegiana* (Chaudhri) Franco
- **Herniaria latifolia* Lapeyr.
 - subsp. *litardierei* gamis
- Herniaria maritima* Link
- Moehringia tommasinii* Marches.
- Petrocoptis grandiflora* Rothm.
- Petrocoptis montsiciana* O. Bolos & Rivas Mart.
- Petrocoptis pseudoviscosa* Fernandez Casas
- Silene cintrana* Rothm.
- **Silene hicesiae* Brullo & Signorello
- Silene hifacensis* Rouy ex Willk.
- **Silene holzmanii* Heldr. ex Boiss.
- Silene longicilia* (Brot.) Otth.
- Silene mariana* Pau
- **Silene orphanidis* Boiss.
- **Silene rothmaleri* Pinto da Silva
- **Silene velutina* Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

- **Bassia saxicola* (Guss.) A. J. Scott
- **Kochia saxicola* Guss.
- **Salicornia veneta* Pignatti & Lausi

CISTACEAE

- Cistus palhinhae* Ingram
- Halimium verticillatum* (Brot.) Sennen
- Helianthemum alypoides* Losa & Rivas Goday
- Helianthemum caput-felis* Boiss.
- **Tuberaria major* (Willk.) Pinto da Silva & Roseira

COMPOSITAE

- **Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter
- **Artemisia granatensis* Boiss.
- **Aster pyrenaeus* Desf. ex DC.
- **Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.
- **Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.

- **Centaurea alba* L.
 subsp. *heldreichii* (Halacsy) Dostal
- **Centaurea alba* L.
 subsp. *princeps* (Boiss. & Heldr.) Gugler
- **Centaurea attica* Nyman
 subsp. *megarensis* (Halacsy & Hayek) Dostal
- **Centaurea balearica* J. D. Rodriguez
- **Centaurea borjae* Valdes-Berm. & Rivas Goday
- **Centaurea citricolor* Font Quer
- Centaurea corymbosa* Pourret
- Centaurea gadorensis* G. Bianca
- **Centaurea horrida* Badaro
- **Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.
- Centaurea kartschiana* Scop.
- **Centaurea lactiflora* Halacsy
- Centaurea micrantha* Hoffmanns. & Link
 subsp. *herminii* (Rouy) Dostál
- **Centaurea niederi* Heldr.
- **Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.
- **Centaurea pinnata* Pau
- Centaurea pulvinata* (G. Bianca) G. Bianca
- Centaurea rothmalerana* (Arènes) Dostál
- Centaurea vicentina* Mariz
- **Crepis crocifolia* Boiss. & Heldr.
- Crepis granatensis* (Willk.) B. Bianca & M. Cueto
- Erigeron frigidus* Boiss. ex DC.
- Hymenostemma pseudanthemis* (Kunze) Willd.
- **Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.
- **Jurinea fontqueri* Cuatrec.
- **Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter
- Leontodon microcephalus* (Boiss. ex DC.) Boiss.
- Leontodon boryi* Boiss.
- **Leontodon siculus* (Guss.) Finch & Sell
- Leuzea longifolia* Hoffmanns. & Link
- Ligularia sibirica* (L.) Cass.
- Santolina impressa* Hoffmanns. & Link
- Santolina semidentata* Hoffmanns. & Link
- **Senecio elodes* Boiss. ex DC.
- Senecio nevadensis* Boiss. & Reuter

CONVOLVULACEAE

- **Convolvulus argyrothamnus* Greuter
- **Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles

CRUCIFERAE

- Alyssum pyrenaicum* Lapeyr.
- Arabis sadina* (Samp.) P. Cout.
- **Biscutella neustriaca* Bonnet
- Biscutella vincentina* (Samp.) Rothm.
- Boleum asperum* (Pers.) Desvaux
- Brassica glabrescens* Poldini
- Brassica insularis* Moris
- **Brassica macrocarpa* Guss.
- Coincya cintrana* (P. Cout.) Pinto da Silva
- **Coincya rupestris* Rouy
- **Coronopus navasii* Pau
- Diplotaxis ibicensis* (Pau) Gomez-Campo
- **Diplotaxis siettiana* Maire
- Diplotaxis vicentina* (P. Cout.) Rothm.
- Erucastrum palustre* (Pirone) Vis.
- **Iberis arbuscula* Runemark
- Iberis procumbens* Lange
 subsp. *microcarpa* Franco & Pinto da Silva
- **Ionopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.
- Ionopsidium savianum* (Caruel) Ball ex Arcang.
- Sisymbrium cavanillesianum* Valdes & Castroviejo
- Sisymbrium supinum* L.

CYPERACEAE

- **Carex panormitana* Guss.
- Eleocharis carniolica* Koch

DIOSCOREACEAE

- **Borderea chouardii* (Gausson) Heslot

DROSERACEAE

- Aldrovanda vesiculosa* L.

EUPHORBIACEAE

- **Euphorbia margalidiana* Kuhbier & Lewejohann
- Euphorbia transtagana* Boiss.

GENTIANACEAE

- **Centaurium rigualii* Esteve Chueca
- **Centaurium somedanum* Lainz
- Gentiana ligustica* R. de Vilm. & Chopinet
- Gentianella angelica* (Pugsley) E. F. Warburg

GERANIACEAE

- **Erodium astragaloides* Boiss. & Reuter
- Erodium paularense* Fernandez-Gonzalez & Izco
- **Erodium rupicola* Boiss.

GRAMINEAE

- Avenula hackelii* (Henriq.) Holub
- Bromus grossus* Desf. ex DC.
- Coleanthus subtilis* (Tratt.) Seidl
- Festuca brigantina* (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.
- Festuca duriotagana* Franco & R. Afonso
- Festuca elegans* Boiss.
- Festuca henriquesii* Hack.
- Festuca sumilusitanica* Franco & R. Afonso
- Gaudinia hispanica* Stace & Tutin
- Holcus setiglumis* Boiss. & Reuter
- subsp. *duriensis* Pinto da Silva
- Micropyropsis tuberosa* Romero — Zarco & Cabezudo
- Pseudarrhenatherum pallens* (Link) J. Holub
- Puccinellia pungens* (Pau) Paunero
- **Stipa austroitalica* Martinovsky
- **Stipa bavarica* Martinovsky & H. Scholz
- **Stipa veneta* Moraldo

GROSSULARIACEAE

- **Ribes sardum* Martelli

HYPERICACEAE

- **Hypericum aciferum* (Greuter) N. K. B. Robson

JUNCACEAE

- Juncus valvatus* Link

LABIATAE

- Dracocephalum austriacum* L.
- **Micromeria taygetea* P. H. Davis
- Nepeta dirphyia* (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
- **Nepeta sphaciotica* P. H. Davis
- Origanum dictamnus* L.
- Sideritis incana*
- subsp. *glauca* (Cav.) Malagarriga
- Sideritis javalambrensis* Pau
- Sideritis serrata* Cav. ex Lag.
- Teucrium lepicephalum* Pau
- Teucrium turredanum* Losa & Rivas Goday
- **Thymus camphoratus* Hoffmanns. & Link
- Thymus carnosus* Boiss.
- **Thymus cephalotos* L.

LEGUMINOSAE

- Anthyllis hystrix* Cardona, Contandr. & E. Sierra
- **Astragalus algarbiensis* Coss. ex Bunge
- **Astragalus aquilanus* Anzalone
- Astragalus centralpinus* Braun-Blanquet

- **Astragalus maritimus* Moris
- Astragalus tremolsianus* Pau
- **Astragalus verrucosus* Moris
- **Cytisus aeolicus* Guss. ex Lindl.
- Genista dorycnifolia* Font Quer
- Genista holopetala* (Fleischm. ex Koch) Baldacci
- Melilotus segetalis* (Brot.) Ser.
 - subsp. *fallax* Franco
- **Ononis hackelii* Lange
- Trifolium saxatile* All.
- **Vicia bifoliolata* J. D. Rodriguez

LENTIBULARIACEAE

- Pinguicula nevadensis* (Lindb.) Casper

LILIACEAE

- Allium grosii* Font Quer
- **Androcymbium rechingeri* Greuter
- **Asphodelus bento-rainhae* P. Silva
- Hyacinthoides vicentina* (Hoffmanns. & Link) Rothm.
- **Muscari gussonei* (Parl.) Tod.

LINACEAE

- **Linum muelleri* Moris

LYTHRACEAE

- **Lythrum flexuosum* Lag.

MALVACEAE

- Kosteletzkya pentacarpos* (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

- Najas flexilis* (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt

ORCHIDACEAE

- **Cephalanthera cucullata* Boiss. & Heldr.
- Cypripedium calceolus* L.
- Liparis loeselii* (L.) Rich.
- **Ophrys lunulata* Parl.

PAEONIACEAE

- Paeonia cambessedesii* (Willk.) Willk.
- Paeonia parnassica* Tzanoudakis
- Paeonia clusii* F. C. Stern
 - subsp. *rhodia* (Stearn) Tzanoudakis

PALMAE

- Phoenix theophrasti* Greuter

PLANTAGINACEAE

- Plantago algarbiensis* Samp.
- Plantago almogravensis* Franco

PLUMBAGINACEAE

- Armeria berlengensis* Daveau
- **Armeria helodes* Martini & Pold
- Armeria neglecta* Girard
- Armeria pseudarmeria* (Murray) Mansfeld
- **Armeria rouyana* Daveau
- Armeria soleirolii* (Duby) Godron
- Armeria velutina* Welv. ex Boiss. & Reuter
- Limonium dodartii* (Girard) O. Kuntze
 - subsp. *lusitanicum* (Daveau) Franco
- **Limonium insulare* (Beg. & Landi) Arrig. & Diana
- Limonium lanceolatum* (Hoffmanns. & Link) Franco
- Limonium multiflorum* Erben
- **Limonium pseudolaetum* Arrig. & Diana
- **Limonium strictissimum* (Salzmann) Arrig.

POLYGONACEAE

- Polygonum praelongum* Coode & Cullen
- Rumex rupestris* Le Gall

PRIMULACEAE

- Androsace mathildae Levier
- Androsace pyrenaica Lam.
- *Primula apennina Widmer
- Primula palinuri Petagna
- Soldanella villosa Darracq.

RANUNCULACEAE

- *Aconitum corsicum Gayer
- Adonis distorta Ten.
- Aquilegia bertolonii Schott
- Aquilegia kitaibelii Schott
- *Aquilegia pyrenaica D. C.
 subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano
- *Consolida samia P. H. Davis
- Pulsatilla patens (L.) Miller
- *Ranunculus weyleri Mares

RESEDACEAE

- *Reseda decursiva Forssk.

ROSACEAE

- Potentilla delphinensis Gren. & Godron

RUBIACEAE

- *Galium litorale Guss.
- *Galium viridiflorum Boiss. & Reuter

SALICACEAE

- Salix salvifolia Brot.
 subsp. australis Franco

SANTALACEAE

- Thesium ebracteatum Hayne

SAXIFRAGACEAE

- Saxifraga berica (Beguinet) D. A. Webb
- Saxifraga florulenta Moretti
- Saxifraga hirculus L.
- Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

SCROPHULARIACEAE

- Antirrhinum charidemi Lange
- Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange
 subsp. lusitanicum R. Fernandes
- *Euphrasia genargentea (Feoli) Diana
- Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
- Linaria algarviana Chav.
- Linaria coutinhoi Valdés
- *Linaria ficalhoana Rouy
- Linaria flava (Poiret) Desf.
- *Linaria hellenica Turrill
- *Linaria ricardoi Cout.
- *Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo
- Linaria tonzigii Lona
- Odontites granatensis Boiss.
- Verbascum litigiosum Samp.
- Veronica micrantha Hoffmanns. & Link
- *Veronica oetaea L.-A. Gustavson

SELAGINACEAE

- *Globularia stygia Orph. ex Boiss.

SOLANACEAE

- *Atropa baetica Willk.

THYMELAEACEAE

- Daphne petraea Leybold
- *Daphne rodriguezii Texidor

ULMACEAE

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

- **Angelica heterocarpa* Lloyd
- Angelica palustris* (Besser) Hoffm.
- **Apium bermejoi* Llorens
- Apium repens* (Jacq.) Lag.
- Athamanta cortiana* Ferrarini
- **Bupleurum capillare* Boiss. & Heldr.
- **Bupleurum kakiskalae* Greuter
- Eryngium alpinum* L.
- **Eryngium viviparum* Gay
- **Laserpitium longiradium* Boiss.
- **Naufraga balearica* Constans & Cannon
- **Oenanthe conioides* Lange
- Petagnia saniculifolia* Guss.
- Rouya polygama* (Desf.) Coincy
- **Seseli intricatum* Boiss.
- Thorella verticillatinundata* (Thore) Brig.

VALERIANACEAE

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

- **Viola hispida* Lam.
- Viola jaubertiana* Mares & Vigineix

Piante inferiori

BRYOPHYTA

- Bruchia vogesiaca* Schwaegr. (o)
- **Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M. Hill (o)
- Buxbaumia viridis* (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. (o)
- Dichelyma capillaceum* (With.) Myr. (o)
- Dicranum viride* (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)
- Distichophyllum carinatum* Dix. & Nich. (o)
- Drepanocladus vernicosus* (Mitt.) Warnst. (o)
- Jungermannia handelii* (Schiffn.) Amak. (o)
- Mannia triandra* (Scop.) Grolle (o)
- **Marsupella profunda* Lindb. (o)
- Meesia longiseta* Hedw. (o)
- Nothothylas orbicularis* (Schwein.) Sull. (o)
- Orthotrichum rogeri* Brid. (o)
- Petalophyllum ralfsii* Nees & Goot. ex Lehm. (o)
- Riccia breidleri* Jur. ex Steph. (o)
- Riella helicophylla* (Mont.) Hook. (o)
- Scapania massolongi* (K. Muell.) K. Muell. (o)
- Sphagnum pylaisii* Brid. (o)
- Tayloria rudolphiana* (Gasröv) B. & G. (o)

SPECIE PER LA MACARONESIA

PTERIDOPHYTA

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis

DRYOPTERIDACEAE

- **Polystichum drepanum* (Sw.) C. Presl.

ISOETACEAE

Isoetes azorica Durieu & Paiva

MARSILIACEAE

- **Marsilea azorica* Launert & Paiva

ANGIOSPERMAE

ASCLEPIADACEAE

- Caralluma burchardii* N. E. Brown
- **Ceropegia chrysantha* Svent.

BORAGINACEAE

- Echium candicans* L. fil.
- **Echium gentianoides* Webb & Coincy
- Myosotis azorica* H. C. Watson
- Myosotis maritima* Hochst. in Seub.

CAMPANULACEAE

- **Azorina vidalii* (H. C. Watson) Feer
- Musschia aurea* (L. f.) DC.
- **Musschia wollastonii* Lowe

CAPRIFOLIACEAE

- **Sambucus palmensis* Link

CARYOPHYLLACEAE

- Spergularia azorica* (Kindb.) Lebel

CELASTRACEAE

- Maytenus umbellata* (R. Br.) Mabb.

CHENOPODIACEAE

- Beta patula* Ait.

CISTACEAE

- Cistus chinamadensis* Banares & Romero
- **Helianthemum bystropogophyllum* Svent.

COMPOSITAE

- Andryala crithmifolia* Ait.
- **Argyranthemum lidii* Humphries
- Argyranthemum thalassophyllum* (Svent.) Hump.
- Argyranthemum winterii* (Svent.) Humphries
- **Atractylis arbuscula* Svent. & Michaelis
- Atractylis preauxiana* Schultz.
- Calendula maderensis* DC.
- Cheirolophus duranii* (Burchard) Holub
- Cheirolophus ghomerytus* (Svent.) Holub
- Cheirolophus junonianus* (Svent.) Holub
- Cheirolophus massonianus* (Lowe) Hansen
- Cirsium latifolium* Lowe
- Helichrysum gossypinum* Webb
- Helichrysum oligocephala* (Svent. & Bzaww.)
- **Lactuca watsoniana* Trel.
- **Onopordum nogalesii* Svent.
- **Onopordum carduelinum* Bolle
- **Pericallis hadrosoma* Svent.
- Phagnalon benettii* Lowe
- Stemmacantha cynaroides* (Chr. Son. in Buch) Ditt
- Sventenia bupleuroides* Font Quer
- **Tanacetum ptarmiciflorum* Webb & Berth

CONVOLVULACEAE

- **Convolvulus caput-medusae* Lowe
- **Convolvulus lopez-socasii* Svent.
- **Convolvulus massonii* A. Dietr.

CRASSULACEAE

- Aeonium gomeraense* Praeger
- Aeonium saundersii* Bolle
- Aichryson dumosum* (Lowe) Praeg.
- Monanthes wildpretii* Banares & Scholz
- Sedum brissemoretii* Raymond-Hamet

CRUCIFERAE

- *Crambe arborea Webb ex Christ
- Crambe laevigata DC. ex Christ
- *Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.
- *Parolinia schizogynoides Svent.
- Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe

CYPERACEAE

- Carex malato-belizii Raymond

DIPSACACEAE

- Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

ERICACEAE

- Erica scoparia L.
- subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb

EUPHORBIACEAE

- *Euphorbia handiensis Burchard
- Euphorbia lambii Svent.
- Euphorbia stygiana H. C. Watson

GERANIACEAE

- *Geranium maderense P. F. Yeo

GRAMINEAE

- Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.)
- Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

LABIATAE

- *Sideritis cystosiphon Svent.
- *Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle
- Sideritis infernalis Bolle
- Sideritis marmorea Bolle
- Teucrium abutiloides L'Hér
- Teucrium betonicum L'Hér

LEGUMINOSAE

- *Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.
- Anthyllis lemanniana Lowe
- *Dorycnium spectabile Webb & Berthel
- *Lotus azoricus P. W. Ball
- Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis
- *Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.
- *Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
- *Teline salsoloides Arco & Acebes.
- Vicia dennesiana H. C. Watson

LILIACEAE

- *Androcymbium psammophilum Svent.
- Scilla maderensis Menezes
- Semele maderensis Costa

LORANTHACEAE

- Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw

MYRICACEAE

- *Myrica rivas-martinezii Santos.

OLEACEAE

- Jasminum azoricum L.
- Picconia azorica (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE

- Goodyera macrophylla Lowe

PITTOSPORACEAE

- *Pittosporum coriaceum Dryand. ex Ait.

PLANTAGINACEAE

Plantago malato-belizii Lawalree

PLUMBAGINACEAE

**Limonium arborescens* (Brouss.) Kuntze

Limonium dendroides Svent.

**Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel & Sunding

**Limonium sventenii* Santos & Fernandez Galvan

POLYGONACEAE

Rumex azoricus Rech. fil.

RHAMNACEAE

Frangula azorica Tutin

ROSACEAE

**Bencomia brachystachya* Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

**Chamaemeles coriacea* Lindl.

Dendriopterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Born.) Svent.

Prunus lusitanica L.

subsp. *azorica* (Mouillef.) Franco

Sorbus maderensis (Lowe) Docle

SANTALACEAE

Kunkeliella subsucculenta Kammer

SCROPHULARIACEAE

**Euphrasia azorica* Wats

Euphrasia grandiflora Hochst. ex Seub.

**Isoplexis chalcantha* Svent. & O'Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

Odontites holliana (Lowe) Benth.

Sibthorpia peregrina L.

SELAGINACEAE

**Globularia ascanii* D. Bramwell & Kunkel

**Globularia sarcophylla* Svent.

SOLANACEAE

**Solanum lidii* Sunding

UMBELLIFERAE

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

Chaerophyllum azoricum Trelease

Ferula latipinna Santos

Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.

Monizia edulis Lowe

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

VIOLACEAE

Viola paradoxa Lowe

Piante inferiori**BRYOPHYTA**

**Echinodium spinosum* (Mitt.) Jur. (o)

**Thamnobryum fernandesii* Sergio (o)

ALLEGATO III

CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

FASE 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato I e per ciascuna specie dell'allegato II (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritari)

A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato I

- a) Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito.
- b) Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale.
- c) Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino.
- d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.

B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato II

- a) Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale.
- b) Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino.
- c) Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie.
- d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.

C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato I o II ad essi relativi.

D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritari che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.

FASE 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali

1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria.
2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato I o di una specie di cui all'allegato II e/o alla coerenza di Natura 2000, terrà conto dei seguenti criteri:
 - a) il valore relativo del sito a livello nazionale;
 - b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato II, nonché la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della Comunità;
 - c) la superficie totale del sito;
 - d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato I e di specie dell'allegato II presenti sul sito;
 - e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.

ALLEGATO IV

SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO
UNA PROTEZIONE RIGOROSA

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie, oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) *ANIMALI**VERTEBRATI***MAMMIFERI****INSECTIVORA***Erinaceidae*

Erinaceus algirus

Soricidae

Crocidura canariensis

Talpidae

Galemys pyrenaicus

MICROCHIROPTERA

Tutte le specie

RODENTIA*Gliridae*

Tutte le specie tranne *Glis glis* e *Eliomys quercinus*

Sciuridae

Citellus citellus

Sciurus anomalus

Castoridae

Castor fiber

Cricetidae

Cricetus cricetus

Microtidae

Microtus cabreræ

Microtus oeconomus arenicola

Zapodidae

Sicista betulina

Hystricidae

Hystrix cristata

CARNIVORA*Canidae*

Canis lupus (ad eccezione delle popolazioni spagnole a nord del Duero e delle popolazioni greche a nord del 39° parallelo)

Ursidae

Ursus arctos

Mustelidae

Lutra lutra

Mustela lutreola

Felidae

Felis silvestris
Lynx lynx
Lynx pardina

Phocidae

Monachus monachus

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

Capra aegagrus (Popolazioni naturali)
Capra pyrenaica pyrenaica
Ovis ammon musimon (Popolazioni naturali — Corsica e Sardegna)
Rupicapra rupicapra balcanica
Rupicapra ornata

CETACEA

Tutte le specie

RETTILI

TESTUDINATA

Testudinidae

Testudo hermanni
Testudo graeca
Testudo marginata

Cheloniidae

Caretta caretta
Chelonia mydas
Lepidochelys kempii
Eretmochelys imbricata

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Emydidae

Emys orbicularis
Mauremys caspica
Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Algyroides moreoticus
Algyroides nigropunctatus
Lacerta agilis
Lacerta bedriagae
Lacerta danfordi
Lacerta dugesi
Lacerta graeca
Lacerta horvathi
Lacerta monticola
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Gallotia atlantica
Gallotia galloti
Gallotia galloti insulanagae
Gallotia simonyi
Gallotia stehlini
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis hispanica atrata

Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana

Scincidae

Ablepharus kitaibelli
Chalcides bedriagai
Chalcides occidentalis
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus

Gekkonidae

Cyrtopodion kotschy
Phyllodactylus europaeus
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis

Agamidae

Stellio stellio

Chamaeleontidae

Chamaeleo chamaeleon

Anguidae

Ophisaurus apodus

OPHIDIA

Colubridae

Coluber caspius
Coluber hippocrepis
Coluber jugularis
Coluber laurenti
Coluber najadum
Coluber nummifer
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Eirenis modesta
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix natrix cetti
Natrix natrix corsa
Natrix tessellata
Telescopus falax

Viperidae

Vipera ammodytes
Vipera schweizeri
Vipera seoanni (tranne le popolazioni spagnole)
Vipera ursinii
Vipera xanthina

Boidae

Eryx jaculus

ANFIBI

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus

Euproctus platycephalus
Salamandra atra
Salamandra aurorae
Salamandra lanzai
Salamandra luschani
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex
Triturus cristatus
Triturus italicus
Triturus karelinii
Triturus marmoratus

Proteidae

Proteus anguinus

Plethodontidae

Speleomantes ambrosii
Speleomantes flavus
Speleomantes genei
Speleomantes imperialis
Speleomantes italicus
Speleomantes supramontes

ANURA*Discoglossidae*

Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi
Discoglossus jeanneae
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans

Ranidae

Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana graeca
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei
Rana lessonae

Pelobatidae

Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Pelobates syriacus

Bufonidae

Bufo calamita
Bufo viridis

Hylidae

Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda

PESCI**ACIPENSERIFORMES***Acipenseridae*

Acipenser naccarii
Acipenser sturio

ATHERINIFORMES*Cyprinodontidae*

Valencia hispanica

CYPRINIFORMES

*Cyprinidae**Anaecypris hispanica*

PERCIFORMES

*Percidae**Zingel asper*

SALMONIFORMES

*Coregonidae**Coregonus oxyrhynchus* (Popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)

INVERTEBRATI

ARTROPODI

INSECTA

*Coleoptera**Buprestis splendens**Carabus olympiae**Cerambyx cerdo**Cucujus cinnaberinus**Dytiscus latissimus**Graphoderus bilineatus**Osmoderma eremita**Rosalia alpina**Lepidoptera**Apatura metis**Coenonympha hero**Coenonympha oedippus**Erebia calcaria**Erebia christi**Erebia sudetica**Eriogaster catax**Fabriciana elisa**Hypodryas maturna**Hyles hippophaes**Lopinga achine**Lycaena dispar**Maculinea arion**Maculinea nausithous**Maculinea teleius**Melanagria arge**Papilio alexanor**Papilio hospiton**Parnassius apollo**Parnassius mnemosyne**Plebicula golgus**Proserpinus proserpina**Zerynthia polyxena**Mantoidea**Apteromantis aptera**Odonata**Aeshna viridis**Cordulegaster trinacriae**Gomphus graslinii**Leucorrhina albifrons**Leucorrhina caudalis**Leucorrhina pectoralis**Lindenia tetraphylla**Macromia splendens**Ophiogomphus cecilia**Oxygastra curtisii**Stylurus flavipes**Sympecma braueri*

Orthoptera

Baetica ustulata
Saga pedo

ARACHNIDA

Araneae

Macrothele calpeiana

MOLLUSCHI

GASTROPODA

Prosobranchia

Patella feruginea

Stylommatophora

Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa

BIVALVIA

Anisomyaria

Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis

Unionoida

Margaritifera auricularia
Unio crassus

ECHINODERMATA

Echinoidea

Centrostephanus longispinus

b) **PIANTE**

L'allegato IV b) contiene tutte le specie vegetali menzionate nell'allegato II b) ⁽¹⁾ più quelle qui di seguito menzionate.

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium hemionitis L.

ANGIOSPERMAE

AGAVACEAE

Dracaena draco (L.) L.

AMARYLLIDACEAE

Narcissus longispathus Pugsley
Narcissus triandrus L.

⁽¹⁾ Ad eccezione delle Bryophyta dell'allegato II b).

BERBERIDACEAE

Berberis maderensis Lowe

CAMPANULACEAE

Campanula morettiana Reichenb.
Physoplexis comosa (L.) Schur.

CARYOPHYLLACEAE

Moehringia fontqueri Pau

COMPOSITAE

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe
 subsp. *succulentum* (Lowe) C. J. Humphries
Helichrysum sibthorpii Rouy
Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman
Santolina elegans Boiss. ex DC.
Senecio caespitosus Brot.
Senecio lagascanus DC.
 subsp. *lusitanicus* (P. Cout.) Pinto da Silva
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal

CRUCIFERAE

Murbeckiella sousae Rothm.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

GESNERIACEAE

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
Ramonda serbica Pancic

IRIDACEAE

Crocus etruscus Parl.
Iris boissieri Henriq.
Iris marisca Ricci & Colasante

LABIATAE

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire
Teucrium charidemi Sandwith
Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link
Thymus villosus L.
 subsp. *villosus* L.

LILIACEAE

Androcymbium europeum (Lange) K. Richter
Bellevalia hackelli Freyn
Colchicum corsicum Baker
Colchicum cousturieri Greuter
Fritillaria conica Rix
Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy.
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.
Scilla beirana Samp.
Scilla odorata Link

ORCHIDACEAE

Ophrys argolica Fleischm.
Orchis scopulorum Simsm. ex R. Th. Schumacher
Spiranthes aestivalis (Poir.) L. C. M. Richard

PRIMULACEAE

Androsace cylindrica DC.
Primula glaucescens Moretti
Primula spectabilis Tratt.

RANUNCULACEAE

Aquilegia alpina L.

SAPOTACEAE

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.

Saxifraga portosanctana Boiss.

Saxifraga presolanensis Engl.

Saxifraga valdensis DC.

Saxifraga vayredana Luizet

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum lopesianum Rothm.

Lindernia procumbens (Krocker) Philcox

SOLANACEAE

Mandragora officinarum L.

THYMELAEACEAE

Thymelaea broterana P. Cout.

UMBELLIFERAE

Bunium brevifolium Lowe

VIOLACEAE

Viola athois W. Becker

Viola cazorlensis Gandoger

Viola delphinantha Boiss.

ALLEGATO V

SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO NELLA NATURA E IL CUI SFRUTTAMENTO POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI MISURE DI GESTIONE

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere.

a) *ANIMALI**VERTEBRATI***MAMMIFERI****CARNIVORA***Canidae*

Canis aureus

Canis lupus (Popolazioni spagnole a nord del Duero e popolazioni greche a nord del 39° parallelo)

Mustelidae

Martes martes

Mustela putorius

Phocidae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

Viverridae

Genetta genetta

Herpestes ichneumon

DUPLICIDENTATA*Leporidae*

Lepus timidus

ARTIODACTYLA*Bovidae*

Capra ibex

Capra pyrenaica (ad eccezione di *Capra pyrenaica pyrenaica*)

Rupicapra rupicapra (ad eccezione di *Rupicapra rupicapra balcanica*)

ANFIBI**ANURA***Ranidae*

Rana esculenta

Rana perezi

Rana ridibunda

Rana temporaria

PESCI**PETROMYZONIFORMES***Petromyzonidae*

Lampetra fluviatilis

Lethenteron zanandrai

ACIPENSERIFORMES*Acipenseridae*

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

SALMONIFORMES*Salmonidae*

Thymallus thymallus

Coregonus spp. (tranne *Coregonus oxyrhynchus* — popolazione anadrome in alcuni settori del Mare del Nord)

Hucho hucho

Salmo salar (soltanto in acque dolci)

Cyprinidae

Barbus spp.

PERCIFORMES*Percidae*

Gymnocephalus schraetzer

Zingel zingel

CLUPEIFORMES*Clupeidae*

Alosa spp.

SILURIFORMES*Siluridae*

Silurus aristotelis

INVERTEBRATI**COELENTERATA****CNIDARIA**

Corallium rubrum

MOLLUSCA**GASTROPODA — STYLOMMATOPHORA***Helicidae*

Helix pomatia

BIVALVIA — UNIONOIDA*Margaritiferidae*

Margaritifera margaritifera

Unionidae

Microcondylaea compressa

Unio elongatulus

ANNELIDA**HIRUDINOIDEA — ARHYNCHOBDELLAE***Hirudinidae*

Hirudo medicinalis

ARTHROPODA**CRUSTACEA — DECAPODA***Astacidae*

Astacus astacus

Austropotamobius pallipes

Austropotamobius torrentium

Scyllaridae

Scyllarides latus

INSECTA — LEPIDOPTERA*Saturniidae*

Graellsia isabellae

b) *PIANTE***ALGAE****RHODOPHYTA****CORALLINACEAE**

- Lithothamnium coralloides Crouan frat.
- Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin

LICHENES**CLADONIACEAE**

- Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.

BRYOPHYTA**MUSCI****LEUCOBRYACEAE**

- Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.

SPHAGNACEAE

- Sphagnum L. spp. (tranne Sphagnum pylasii Brid.)

PTERIDOPHYTA

- Lycopodium spp.

ANGIOSPERMAE**AMARYLLIDACEAE**

- Galanthus nivalis L.
- Narcissus bulbocodium L.
- Narcissus juncifolius Lagasca

COMPOSITAE

- Arnica montana L.
- Artemisia eriantha Ten
- Artemisia genipi Weber
- Doronicum plantagineum L.
- subsp. tournefortii (Rouy) P. Cout.

CRUCIFERAE

- Alyssum pintodasilvae Dunley.
- Malcolmia lacera (L.) DC.
- subsp. gracilima (Samp.) Franco
- Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm.
- subsp. herminii (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet

GENTIANACEAE

- Gentiana lutea L.

IRIDACEAE

- Iris lusitanica Ker-Gawler

LABIATAE

- Teucrium salviastrum Schreber
- subsp. salviastrum Schreber

LEGUMINOSAE

- Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva
- Dorycnium pentaphyllum Scop.
- subsp. transmontana Franco
- Ulex densus Welw. ex Webb.

LILIACEAE

- Lilium rubrum Lmk
- Ruscus aculeatus L.

PLUMBAGINACEAE

- Armeria sampaioi (Bernis) Nieto Feliner

ROSACEAE

Rubus genevieri Boreau
subsp. *herminii* (Samp.) P. Cout.

SCROPHULARIACEAE

Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes
Euphrasia mendonçae Samp.
Scrophularia grandiflora DC.
subsp. *grandiflora* DC.
Scrophularia herminii Hoffmanns. & Link
Scrophularia sublyrata Brot.

COMPOSITAE

Leuzea rhaponticoides Graells

ALLEGATO VI

**METODI E MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE NONCHÉ MODALITÀ DI TRASPORTO
VIETATI****a) Mezzi non selettivi****MAMMIFERI**

- Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi
- Magnetofoni
- Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire
- Fonti luminose artificiali
- Specchi e altri mezzi accecanti
- Mezzi di illuminazione di bersagli
- Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche
- Esplosivi
- Reti non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Balestre
- Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti
- Uso di gas o di fumo
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce

PESCI

- Veleno
- Esplosivi

b) Modalità di trasporto

- Aeromobili
 - Veicoli a motore in movimento
-